

Cristina Vano

**Recezioni, trapianti, traduzioni giuridiche.
Itinerari promiscui di vecchie e nuove categorie storiografiche¹**

*Receptions, Legal Transplants, Translations.
On the promiscuous uses of new and old historiographical categories*

SOMMARIO: 1. Migrazioni culturali del diritto e nuovi percorsi di ricerca - 2. Breve viaggio nelle categorie interpretative di recezione e trapianto - 3. Traduzioni giuridiche nell'Ottocento europeo: alla ricerca di nuovi strumenti.

ABSTRACT: The paper briefly retraces the fundamental stages of the path along which main interpretative categories employed by historiography in the analysis of the cultural transitions of law such as Reception and Legal Transplant have been constructed and deconstructed, focusing on the theme of legal translations in the nineteenth century as a ground for the development of new perspectives.

The aim is to emphasize the special relationship that the jurist establishes with the legal text, in reading, interpreting and reworking it with respect to the different contexts of reference, stressing the special importance of the communicative-linguistic component of law and legal culture.

KEYWORDS: Reception, Legal transplants, Nineteenth Century Legal Translation.

¹ Questo articolo è stato valutato dalla redazione della rivista e, per il suo carattere di ricognizione metodologico-storiografica, non è stato sottoposto a valutazione anonima dei pari.

1. *Migrazioni culturali del diritto e nuovi percorsi di ricerca*

Nell'ambito della storia del diritto di prospettiva occidentale, prevalentemente - e spesso colpevolmente - eurocentrica², non si conoscono epoche immuni da fenomeni di trasferimento normativo, di migrazione di contenuti del diritto o di componenti tecniche, culturali o sapienziali del sapere giuridico, da un tempo all'altro, da un luogo all'altro, da una lingua all'altra.

Potremmo giungere a pensare l'intera storia del diritto come storia della continua propensione del discorso giuridico a spostarsi nel tempo e nello spazio, attraversando, con il mezzo di supporti materiali mutevoli, le strutture di lingue diverse. Potremmo, di conseguenza, pensare una tale storia come il continuo riproporsi di problemi di adattamento dei testi in differenti contesti linguistici, oltre che sociali. Una storia quindi, composta di molte storie, che ovviamente può essere letta da varie prospettive. I fenomeni di migrazione culturale del diritto possono infatti essere osservati dal punto di vista della circolazione dei *testi* e soprattutto dei *paratesti* che formano il discorso giuridico, ma anche, ad esempio, inseguendo la migrazione fisica degli intellettuali, oppure percorrendo le reti comunicative che garantivano le relazioni a distanza tra giuristi d'ogni latitudine. Una prospettiva, quest'ultima, assai affascinante, che non considereremo in questa sede, ma che riveste grande importanza per la storia delle forme di transito e di organizzazione del sapere giuridico su scala sovranazionale³.

² La insistente e fondata ondata di critiche che ha investito, da tempo, il carattere ottusamente eurocentrico di molta parte della storiografia tradizionale, accusata da più parti di imperialismo culturale, è sfociata, come è noto, in dibattiti accesi con esiti variegati. A titolo di esempio e per ulteriore bibliografia cfr. L. Nuzzo, *Rethinking eurocentrism: European legal legacy and Western colonialism*, in M. Brutti - A. Somma (curr.), *Diritto: storia e comparazione: Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt am Main 2018, pp. 359–378. Mi pare che resti tuttavia necessario legittimare un punto di osservazione europeo e non necessariamente eurocentrico per affrontare i temi oggetto del presente contributo.

³ Per misurare l'importanza dello studio delle reti comunicative nell'Ottocento giuridico europeo è sufficiente ricordare i nomi di giuristi come K.J.A. Mittermaier, F. C. von Savigny o P. S. Mancini, che costruiscono, nei rispettivi ambiti, veri e propri sistemi circolatori del sapere giuridico, basati su articolatissime connessioni epistolari. Sono tutti casi che hanno dato luogo a cospicui filoni di ricerca e prodotto molte iniziative editoriali: a titolo esemplificativo si ricordi la collana *Juristische Briefwechsel des 19. Jahrhunderts* coordinata da A. Mazzacane e B. Dölemeyer presso il Max Planck Institut di Frankfurt am Main a partire dalla fine degli anni Novanta. Si veda poi C. Vano, «Edifizio della scienza nazionale». *La nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana*, in A. Mazzacane - P. Schiera (curr.), *Enciclopedia e sapere scientifico: Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, Bologna 1990, pp. 15-66; A. Mazzacane, *Alle origini della comparazione giuridica: i carteggi di Carl Joseph Anton Mittermaier*, in P. Schioppa (cur.), *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento. In memoria di M. Rotondi*, Milano 2001, pp. 15-38; C. Vano,

Consapevoli, quindi, della estrema difficoltà di costruire un solido campo teorico in cui collocare vicende spesso rilevanti ma sempre frammentarie e sfuggenti⁴, ci accontentiamo per ora di esplorare solo alcune possibilità di lettura e narrazione dei ‘viaggi’ dei testi giuridici oltre confine, nel variegato contesto della cultura giuridica dell’Ottocento.

Per intraprendere un simile percorso, pur nella convinzione che il compito dello storico del diritto sia quello di raccontare la storia applicando il proprio strumentario metodologico anziché indugiare nel dichiararlo e descriverlo, sarà forse utile riprendere il filo di alcuni dibattiti del passato che, sul piano del metodo, inevitabilmente interferiscono con il tema del trasferimento culturale del diritto.

Nel più generale contesto di crisi degli statuti disciplinari tradizionali di molti saperi storici e umanistici, gli orientamenti tematici più attuali della storiografia giuridica europea sono infatti confluiti con forza verso lo studio di fenomeni di migrazione culturale ed hanno contribuito così a incrinare paradigmi consolidati ma invecchiati.

Se prendiamo ad esempio la storia contemporanea, o - dovrei dire - la post-modernità, molti degli ambiti tematici *à la page* presentano un comune versante caratterizzante. Pensiamo al continuo fiorire di inediti filoni di ricerca in ambiti relativamente «nuovi» come l’universo giuridico coloniale, il diritto e le prassi giudiziarie internazionali, la *governance* dei fenomeni migratori, i cosiddetti diritti umani, oppure, su un altro versante, pensiamo anche alle rivisitazioni/revisioni di temi più tradizionali, come la ripresa recente degli studi sulla diffusione internazionale di matrici teoriche fondative della cultura giuridica europea dell’800 e in particolare di Savigny e della sua Scuola, da un lato, e della ondata codificatoria di primo ottocento, dall’altro⁵. Sono tutte aree di ricerca

Der Gaius der Historischen Rechtsschule: Eine Geschichte der Wissenschaft vom römischen Recht, Frankfurt am Main, 2008.

⁴ P. Costa, *Uno spatial turn per la storia del diritto? Una rassegna tematica*, in «Max Planck Institute for European Legal History Research Paper», 7 (2013), pp. 1-30; M. Meccarelli - M. J. Solla Sastre (curr.), *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: Research Experiences and Itineraries*, Global Perspectives on Legal History 6, Frankfurt am Main 2016.

⁵ Mentre è abbastanza scontato che nuovi oggetti di studio mettano in crisi vecchie categorie, invece per i temi tradizionalmente più frequentati non è altrettanto ovvio. Per il primo caso valgano da esempio gli studi più recenti sull’Africa coloniale e postcoloniale o quelli sulla storia giuridica delle migrazioni: S. Falconieri, *Écrire l’histoire juridique de la folie en situation coloniale*, in «Clio@themis. Revue électronique d’histoire du droit», 23 (2022); E. Augusti, *Migrare come abitare. Una storia del diritto internazionale in Europa tra XVI e XIX secolo*, Torino 2022; F. Rotondo, *Penalística positivista italiana e América Latina: tendências e interpretações historiográficas*, in «Revista brasileira de ciências criminais», 170 (2020), pp. 19-49. Per il secondo caso si possono considerare, a titolo di esempio, gli approcci rinnovati, anche parzialmente, di J.

caratterizzate dal forte carico ‘multiculturale’ e ‘multinormativo’ che si accompagna a ogni ‘*déplacement* spazio-temporale del giuridico’. In altre parole: proprio i temi che oggi creano nuove progettualità per la ricerca e riscuotono il maggior interesse nella comunità scientifica degli storici del diritto, sono anche all’origine di importanti discussioni metodologiche e incertezze concettuali relative allo studio dei fenomeni di migrazione culturale del giuridico.

Non mancano del resto negli ultimi anni le iniziative nate per ripensare criticamente alcune categorie storiografiche ‘vecchie e nuove’⁶. Tuttavia, alcuni strumenti interpretativi più datati, apparentemente superati dal rinnovarsi dei campi teorici, dalle trasformazioni del lessico storiografico e dei paradigmi disciplinari, riemergono, di tanto in tanto, implicitamente o esplicitamente, proprio nello studio di micro- e macrofenomeni di ibridazione giuridica.

Per questa ragione – anche a rischio di dire in parte cose note – mi sembra utile ricapitolare in breve il percorso di alcuni di questi strumenti di analisi, facendo qualche passo indietro.

2. Breve viaggio nelle categorie interpretative di recezione e trapianto

Espressioni come *recezione*, *influsso*, *trapianto*, *esportazione-importazione*, *innesto*, *diffusione*, ancora prima di assumere spessore concettuale definito, recando in sé evidenti sfumature diverse, sono state adoperate a lungo in modo descrittivo nella storiografia per indicare fenomeni analoghi fra loro e spesso, indistintamente, per rappresentare il medesimo problema di trasposizione di contenuti giuridici. In un’ampia varietà di termini di uso generico e intercambiabile, quasi sinonimico, alcuni lemmi hanno progressivamente assunto maggiore precisione e frequenza d’impiego nel lessico di storici e giuristi fino a candidarsi come parole ‘dense’. Consideriamo qui solo il filo della discussione teorica che ha

Rückert - T. Duve (curr.), *Savigny international?*, Frankfurt am Main 2015; S. Meder - C.-E. Mecke (curr.), *Savigny global 1814-2014: «vom Beruf unsrer Zeit» zum transnationalen Recht des 21. Jahrhunderts*, Göttingen 2016; C. Petit, *Otros códigos. Por una historia de la codificación civil desde España*, Madrid 2023.

⁶ Cfr. T. Duve (cur.), *Entanglements in legal history: Conceptual approaches*, Frankfurt am Main, 2014; Id., *Global Legal History – A Methodological Approach*, in «Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series», 4 (2016), pp. 1-22; Id., *What is global legal history?*, in «Comparative Legal History» 8, 2 (2020), pp. 73–115; Id., *Legal History as a History of the Translation of Knowledge of Normativity*, in «Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series», 16 (2022), pp. 2-12; M. Brutti - A. Somma (curr.), *Diritto: Storia e comparazione*, cit.

riguardato quelle che possiamo familiarmente indicare come le ‘vecchie e care’ categorie di *recezione* e *trapianto*.

Entrambe si sono prestate a usi molteplici e restano connotate da vocazioni interdisciplinari, ma nascondono molti punti di vista diversi, che le rendono non univoche. Semplificando molto schematicamente, distinguiamo almeno due approcci disciplinari iniziali al *trapianto/recezione*: a) quello che viene dal diritto comparato, tendenzialmente sincronico; b) l’altro, più connesso alle ricostruzioni storico giuridiche, tendenzialmente diacronico. Molto sommariamente si può affermare che:

- a) Le prospettive dei comparatisti si sono orientate prevalentemente sul piano geopolitico, considerando i fenomeni di trasferimento di interi impianti istituzionali, oppure anche di singole componenti normative e regole settoriali, in contesti socioeconomici, politici e istituzionali lontani tra loro per *misurarne o orientarne* l’efficienza, mirando per lo più a costruire *modelli* giuridico-istituzionali, e eventualmente per valutare, *de iure condendo*, l’opportunità dei *trapianti*.
- b) Le prospettive della storia giuridica hanno contemplato obiettivi interpretativi inizialmente molto vasti, volti a *spiegare* (o, se si vuole, a *narrare*) il dato storico empirico che uno stesso ‘insieme’ normativo (ordine, ordinamento, sistema) fosse riscontrabile - e vigente - in epoche successive e contesti sociali diversi, cercando di individuare i canali e i limiti del processo di trasposizione nel tempo e/o nello spazio di quell’insieme o anche di singoli nuclei dogmatici o pratici.

Talora comparatisti e storici del diritto hanno osservato gli stessi oggetti, incrociando gli sguardi e scavalcando opportunamente gli steccati disciplinari⁷. In alcuni casi si sono spinti a considerare imprescindibile l’adozione di strutturate prospettive interdisciplinari⁸. Nel nostro breve ragionamento tuttavia privilegiamo il punto di vista della storia giuridica, considerando qualche interferenza con gli altri orizzonti discorsivi.

⁷ H. Pihlajamäki, *Merging Comparative Law and Legal History: Towards an Integrated Discipline*, in «The American Journal of Comparative Law» 66, 4 (2018), pp. 733–750. Con riguardo, ad esempio, alla questione della recezione del diritto romano in Germania, tema storico-giuridico per eccellenza, si deve ricordare P. G. Monateri, *Black Gains: A Quest for the Multicultural Origins of the ‘Western Legal Tradition’*, in «Hastings Law Journal» 51, 3 (2000), pp. 1-71.

⁸ Sui benefici che il diritto comparato può trarre dall’adozione di metodi offerti dalla storia del diritto, dalla linguistica, dalla letteratura, dall’economia, dal diritto internazionale, insiste J. Husa, *Interdisciplinary comparative law: Rubbing shoulders with the neighbours or standing alone in a crowd*, Northampton 2022. Cfr. anche in generale P. Cappellini - G. Cazzetta (curr.), *Pluralismo giuridico. Itinerari contemporanei*, Milano 2023 e in particolare M. Graziadei, *Frontiere, legal transplants, comparazioni: le vie del diritto e l’incontro con il pluralismo*, ivi, pp. 23-57.

Nell'ambito della storiografia giuridica ottocentesca, numerosi casi di trasferimento normativo erano stati raccontati senza avvertire la necessità di connotarli entro specifiche categorie, leggendoli prevalentemente in termini di *influssi*, *eredità* e di generica *continuità*, o, più raramente, di *discontinuità*, ma comunque entro i più ampi cardini teorici del tempo⁹.

In seguito, e soprattutto in relazione ai fenomeni più eclatanti e macroscopici della storia giuridica di età medievale e moderna, si è fatto ricorso principalmente alla categoria interpretativa della *recezione*. L'uso del termine è risalente, ma la sua definizione come concetto metodologicamente rilevante, dopo aver attraversato un passaggio di grande rilievo agli inizi del Novecento, quando Georg von Below si pose il problema delle 'cause' della recezione medievale del diritto romano in Germania¹⁰, divenne oggetto di grande attenzione negli anni Cinquanta. In campo giuridico, teologico e filosofico la nozione di recezione entrò in gioco come strumento di rinnovamento della ricerca storica e si accompagnò al proposito di liberarsi dai vincoli dogmatici del positivismo e del tradizionalismo, per sviluppare una nuova epistemologia della storia. Il successo della nozione nell'ambito della cultura umanistica tedesca del secondo Novecento si può misurare poi ricordando che la recezione rappresenta un raro caso di prestito metodologico della storia del diritto ad altre discipline. Essa fu, ad esempio, alla base della svolta che si produsse nella storia della teoria letteraria nella Germania della seconda metà degli anni Sessanta, quando Hans Robert Jauss, coniando il termine di *Rezeptionsästhetik* (estetica della ricezione) intese rinnovare radicalmente il rapporto con la tradizione letteraria, integrando la storia con l'estetica, attraverso l'impiego di una nozione di *Erwartungshorizont* (orizzonte di attesa) strettamente imparentata con i canoni dell'ermeneutica di Gadamer¹¹.

Tra gli storici del diritto la nozione è stata riformulata in modo limpido da Franz Wieacker e impiegata estensivamente nella sua *Privatrechtsgeschichte der*

⁹ E. Conte, *Storia interna e storia esterna: il diritto medievale da Francesco Calasso alla fine del XX secolo*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 17 (2006), pp. 299-322. Cfr. anche C. Vano, *Las Novelas y la escuela. Vidas de textos y biografía (colectiva) de la Historische Rechtsschule*, in E. Conde Naranjo (cur.), *Vidas por el derecho*, Madrid 2012, pp. 243-261.

¹⁰ G. Below, *Die Ursachen der Rezeption des römischen Rechts in Deutschland*, Oldenbourg 1905; M. T. Fögen - G. Teubner, *Rechtstransfer*, in «Rechtsgeschichte - Legal History», 07 (2005), pp. 38-45 (38).

¹¹ H. R. Jauss, *Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft*, Konstanz 1967. Il saggio, apparso a Costanza nel 1967, fu poi ampliato e inserito nella raccolta *Literaturgeschichte als Provokation*, Frankfurt 1970; cfr. anche Id., *Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne*, Berlin 1989; R. C. Holub, *Reception theory: A critical introduction*, Methuen 1984; Id. (cur.), *Teoria della ricezione*, Torino 1989.

Neuzeit, dove, nell'introdurre il capitolo dedicato alle cause e alle condizioni della cosiddetta *rezeptione profana* in Germania, dava per presupposto il fatto che un popolo potesse mutare il proprio ordinamento giuridico, sostituendolo con un altro, e che ciò rappresentasse «tutt'altro che un'eccezione nella storia giuridica»¹². La recezione, da parte di un popolo, di dati culturali alla cui elaborazione non abbia originariamente partecipato, poteva così essere considerata come «una delle molte forme in cui possono manifestarsi i trapianti culturali stabili, sui quali generalmente si fonda la continuità della civiltà umana». Il termine *continuità*, come ben s'intende, assume qui un particolare rilievo. Esso veniva usato da Wieacker per indicare fenomeni di sopravvivenza di determinate «forme culturali» malgrado ne fossero mutati i «portatori»: fra tali fenomeni quello della *rezeptione* del diritto romano presso i popoli moderni rappresentava il caso esemplare.

Rezeptione e *continuità* sembrano porsi quindi in un rapporto assai stretto: entrambe «presuppongono» - ancora secondo Wieacker - «la stabile sopravvivenza di taluni schemi culturali pur nel fluire della storia»¹³.

Va precisato però che il *Kontinuitätsbegriff* di Wieacker (e di altri rappresentanti della Teoria della recezione) è ben distante dall'affermare la persistenza dei significati fissati al momento della produzione del testo giuridico e si appoggia invece all'idea di una *tradizione* in cui la forma giuridica «straniera» verrebbe «completamente fatta propria e perciò trasformata» dal contesto ricevente¹⁴. Ed è infatti con l'articolazione del concetto nelle nozioni di *protorezeptione*, di *rezeptione teorica* e di *rezeptione pratica* che poi - com'è noto - sono stati interpretati capitoli essenziali della storia del diritto europeo come l'importazione e la vigenza di lungo periodo del diritto romano in area germanica; oppure le sorti del *ius commune* nelle Indie, rappresentato anch'esso come caso eclatante di esportazione di un intero insieme ordinamentale¹⁵.

¹² Mi riferisco, qui e più oltre, alla seconda edizione di F. Wieacker, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, Göttingen 1967, dalla quale scaturiscono le numerose e diffuse traduzioni in altre lingue, tra cui quella italiana: Id., *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, trad. di Umberto Santarelli, Milano 1980: da quest'ultima cito, I, p. 177. Il concetto di recezione era stato tuttavia affrontato già nella prima edizione (Göttingen 1952) e in termini più generali ancor prima in Id., *Vom römischen Recht. Wirklichkeit und Überlieferung*, Leipzig 1944.

¹³ F. Wieacker, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, I, cit., p. 178.

¹⁴ H. R. Jauss, *Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne*, cit., pp. 8 ss; A. M. Hespanha, *La cultura giuridica europea*, 3. ed. Bologna 2013, pp. 41 ss.

¹⁵ F. Wieacker, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*, cit. In proposito, cfr. L. Nuzzo, *Dall'Italia alle Indie: Un viaggio del diritto comune*, in «Rechtsgeschichte - Legal History», 12 (2008), pp. 102-124; L. Nuzzo, *Between America and Europe. The Strange Case of Derecho Indiano*, in T. Duve - S.

La categoria ha sofferto però sin dal principio di fraintendimenti, sui quali non ci soffermiamo, e comunque ha subito numerosi attacchi, alcuni dei quali ben assestati.

Taluni studi dei primi anni Settanta denunciarono con forza la *innewohnende Unschärfe* (l'insita imprecisione) del concetto di *Rezeption fremder Rechte* (recezione di diritti estranei) che tendeva ad essere applicato a una imbarazzante molteplicità di macro e microfenomeni. In effetti, proprio quelli che erano stati individuati come i casi esemplari di cosiddetta *Gesamt-rezeption* (recezione globale), rendevano sin troppo vistosa quella indeterminatezza semantica resistente della categoria interpretativa, da più parti segnalata. La recezione, come chiave di lettura buona ad aprire tutte le porte della storia dei transiti culturali del diritto, risultava via via più ingombrante in un orizzonte storiografico in movimento che, all'indomani del '68, si popolava di esigenze ermeneutiche (e politiche) rinnovate¹⁶.

Alla metà degli anni Settanta, lo storico scozzese Alan Watson raccoglieva forse in parte anche l'eco di quel disagio metodologico diffuso, quando, pubblicando il fortunato volume che recava nel titolo la magica espressione *Legal Transplants*, assunse la paternità di una nuova categoria interpretativa destinata a lasciare una traccia ragguardevole negli studi relativi ai fenomeni di trasferimento transnazionale della cultura giuridica¹⁷. Essa da un lato offriva a storici e comparatisti l'opportunità di affidarsi a una terminologia comune, dall'altro sembrava offrire una possibile via di uscita dal fastidio di usare uno strumento teorico - la recezione - che, al di là di ogni contestazione, appariva molto legato alla sua originaria formulazione germanica e cominciava a mostrare limiti di impiego. La recezione diventava *démodé*?

In effetti a partire dal testo di Watson del 1974 si generò un dibattito molto articolato che mise subito in discussione anche la nuova nozione. Essa invero era già minacciata alla base dalla autorevole voce di Sir Otto Kahn-Freund, levatasi in parallelo dalle aule della London School of Economics nel giugno del 1973, con la sua celebre Chorley Lecture *On Uses and Misuses of Comparative Law*, e pubblicata poi sulle pagine di *The Modern Law Review* nel gennaio 1974. Kahn-Freund, avendo di mira la funzione del diritto comparato come «tool of law

Vogenauer (curr.), *New Horizons in Spanish Colonial Law. Contributions to Transnational Early Modern Legal History*, Frankfurt am Main 2015, pp. 161-192.

¹⁶ I. Zajtay, *Zum Begriff der Gesamt-rezeption fremder Rechte*, in «Archiv für die civilistische Praxis» 170, 4 (1970), pp. 251-265. Già molto precocemente, nel 1938, A. B. Schwarz - negli studi in onore del «padre fondatore» del diritto comparato Edouard Lambert - aveva lamentato il disagio insito nell'eccessiva varietà di fenomeni considerati oggetto di recezione. Cfr. A. B. Schwarz, *La réception et l'assimilation des droits étrangers*, in *Introduction à l'étude du droit comparé, Recueil d'études en l'honneur d'Édouard Lambert*, Paris 1938.

¹⁷A. Watson, *Legal Transplants. An Approach to Comparative Law*, Charlottesville 1974.

reform», connesso quindi strettamente a funzioni politiche, più che come strumento di ricerca o di formazione («as a tool of research or as a tool of education»), impiegava una duplice metafora. Mettendo a confronto il trapianto chirurgico di un rene o di una cornea nel corpo umano con la sostituzione di un carburatore o di una ruota in un veicolo meccanico chiariva in modo semplice rischi e limiti pratici della categoria:

Transferring part of a living organism and transferring part of a mechanism are comparable in purpose, but nothing else. This is a platitude - we do not need to formulate it in philosophical terms, and I have no desire to venture into the well trodden but to me inaccessible fields in which the vitalists struggle with the mechanists and in which the concept of «wholeness» or «Ganzheit» is set up as a god to be worshipped or as idol to be destroyed. Our insight into the difference between the kidney and the carburettor is elementary and intuitive, but it is also very practical from the point of view of the lawmaker contemplating a use of foreign models. It makes sense to ask whether the kidney can be «adjusted» to the new body or whether the new body will «reject» it - to ask these questions about the carburettor is ridiculous¹⁸.

Mettere in guardia dai rilevanti rischi di «rigetto» che sono in agguato dietro ogni intervento, riportando peraltro in campo celebri affermazioni di Montesquieu, non comportava tuttavia per Kahn-Freund una condanna definitiva del *legal transplant*, bensì rendeva visibile la «obviously very difficult question» di tracciare un confine tra *uses* e *misuses* dello strumento in questione¹⁹.

Fu poi soprattutto con la pubblicazione nel 1993 della seconda edizione del libro di Watson che il *legal transplant* si assicurò i suoi nemici più agguerriti. La posizione più estrema fu assunta da Pierre Legrand, il quale, criticando nel dettaglio il lavoro di Watson, giunse a costruire un fronte di sostenitori *dell'impossibilità del trapianto*²⁰, costringendo lo stesso Watson a successivi interventi e precisazioni²¹. Quest'ultimo, ad esempio nel 2006, scriveva:

¹⁸ O. Kahn-Freund, *On Uses and Misuses of Comparative Law*, in «The Modern Law Review» 37, 1 (1974), pp. 1-27 (6).

¹⁹ La celeberrima lezione di Kahn-Freund è stata oggetto di molta attenzione tra i giuslavoristi e gli storici del diritto del lavoro (cfr. da ult. V. Amorosi, *Uniform plots. Comparative and Labour Problems in the Legal Culture of Journals at the beginning of the twentieth century*, in «Diritti Lavori Mercati International», 2 (2023), pp. 185-201) ma qui interessa soprattutto in relazione al più generale dibattito metodologico sul *legal transplant*.

²⁰ P. Legrand, *The Impossibility of 'Legal Transplants'*, in «Maastricht Journal of European and Comparative Law», 4 (1997), pp. 111-124.

²¹ A. Watson, *Legal Transplants and European Private Law*, in «Electronic Journal Of Comparative Law» 4, 4 (2000); Id., *Legal Transplants and European Private Law*, in «University of Belgrado School of Law Paper Series» (2006), pp. 1-12.

I think I have no need to stress that I have long held that a transplanted rule is not the same as it was in its previous home. Nor need I stress my long-held view that it is rules – not just statutory rules – institutions, legal concepts, and structures that are borrowed, not the ‘spirit’ of a legal system. Rules, institutions, concepts, and structures might almost be termed tangibles, can easily be reduced to writing, and are accessible.

Non seguiremo oltre in questa sede i dettagli del dibattito, che a tratti assunse i caratteri di un dialogo tra sordi²², ma possiamo sinteticamente aggiungere che non sono mancate, in seguito, specie tra i comparatisti, proposte tese a modificare progressivamente l’originale formulazione teorica del *legal transplant*, attraverso operazioni di *mediazione* con altre categorie. Così ad esempio P.G. Monateri²³, che ha connesso una propria lettura della teoria di Watson con quella dei *Legal Formants* di Rodolfo Sacco²⁴. Alla proposta di Monateri potremmo accostare altre letture interessanti, inclini, dai rispettivi punti di vista della dottrina politica e del diritto comparato, a ragionare in termini di *trasferimento internazionale dei modelli istituzionali*²⁵. Mi pare comunque di poter sommessamente affermare che le variazioni e gli slittamenti operati sulla categoria del *legal transplant* non la trasformino in modo determinante per i profili che interessano il nostro discorso.

Sappiamo anzi che, sia nel caso della categoria di *recezione* sia per quella di *legal transplant*, le critiche (più e meno fondate) non hanno impedito la permanenza duratura, fino a oggi, di entrambi i lemmi nel lessico degli specialisti e la loro ‘ripresa’ e riadattamento nelle più varie occasioni. A margine potremmo osservare che se entrambe condividono la funzione fondamentale (per storici e comparatisti) di servire a rappresentare utili *teorie del cambiamento negli ordinamenti giuridici e nelle istituzioni*, allo stesso modo sembra che esse abbiano in comune, nel giudizio dei critici, alcuni limiti importanti, tra i quali:

²² «At best, what can be displaced from one jurisdiction to another is, literally, a meaningless form of words. To claim more is to claim too much». Cfr. P. Legrand, *What «Legal Transplants»?*, in D. Nelken - J. Feest (curr.) *Adapting Legal Cultures*, Oregon 2001, pp. 55-70; Id., *The Same and the Different*, in P. Legrand - R. Munday (curr.), *Comparative Legal Studies: Traditions and Transition*, Cambridge 2003, pp. 240-311.

²³ P. G. Monateri, *The Weak Law: Contaminations and Legal Cultures*, in «Rechtsgeschichte - Legal History», 08 (2006), pp. 39–51.

²⁴ R. Sacco, *Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II)*, in «The American Journal of Comparative Law» 39, 1 (1991), pp. 1–34.

²⁵ F. Ruge (cur.), *Il trasferimento dei modelli istituzionali*, Bologna 2012; U. Mattei, *Efficiency in Legal Transplants: an Essay in Comparative Law and Economics*, in «International Review of Law and Economics», 14 (1994), pp. 3-19.

- a) una radicale indeterminatezza e un continuo bisogno di rettifica, ampliamento, delimitazione, precisazione;
- b) scarsa capacità di cogliere la componente di consapevolezza nella manipolazione del ricevente.

Soprattutto questo secondo aspetto ha pesato nei tempi più recenti, generando notevoli sforzi verso il rinnovamento metodologico e la ricerca di strumenti più idonei a studiare i nuovi temi - cui ho già accennato - che appassionano la comunità scientifica.

Non v'ha dubbio che sia intervenuto intanto un rinnovamento terminologico cospicuo nella descrizione dei fenomeni di 'trasferimento' del giuridico. Nuovi insiemi di parole, nuovi *cluster* concettuali si fanno strada almeno da un quindicennio. Certo il rinnovamento terminologico non corrisponde sempre a mutamenti del paradigma interpretativo. Le categorie nuove, a volte, hanno sapore antico, oppure incontrano gli stessi limiti delle vecchie.

Tra i tentativi più ambiziosi e interessanti di discutere e reinventare tali categorie dal punto di vista teorico nel contesto della storiografia giuridica va ricordato il vivace dibattito che produsse un insieme di contributi di taglio internazionale e interdisciplinare apparsi su tre numeri consecutivi della rivista *Rechtsgeschichte* tra il 2005 e 2006 e fu innescato da un articolo metodologico scritto a quattro mani dal teorico del diritto Gunther Teubner e dalla storica del diritto Marie Theres Fögen, che provvedeva una (forse troppo) complessa nozione di *Rechtstransfer*, incardinata in una griglia teorica di stampo luhmanniano, che osserva il diritto e la sua evoluzione come sistema sociale²⁶.

Più di recente ancora un'ondata di sollecitazioni, di segno diverso, con ulteriori aperture concettuali, proviene dallo stesso Istituto francofortese soprattutto per iniziativa e sotto la guida di Thomas Duve. Pubblicazioni e dibattiti hanno invitato insistentemente a rivedere metodi e linguaggi della 'vecchia cara' *Europäische Rechtsgeschichte* per transitare verso una *Rechtsgeschichte Europas in globalhistorischer Perspektive*²⁷.

I risultati dei più recenti 'laboratori' metodologici sono importanti e hanno contribuito, a mio avviso, a un forte ampliamento tematico della ricerca storico-giuridica in Europa, nonché al graduale disimpegno (non sempre opportuno) dai temi classici, ma al tempo stesso esplicitano la sempre più pressante

²⁶ M. T. Fögen - G. Teubner, *Rechtstransfer*, cit., 2005; M. T. Fögen, *Vom Raum zur Zeit*, in «Rechtsgeschichte - Legal History», 08 (2006), pp. 12-13.

²⁷ T. Duve, *Von der Europäischen Rechtsgeschichte zu einer Rechtsgeschichte Europas in globalhistorischer Perspektive*, in «Rechtsgeschichte - Legal History», 20 (2012), pp. 18-71; Id. (cur.), *Entanglements in legal history: Conceptual approaches*, cit.; Id., *Global Legal History: Setting Europe in Perspective*, in H. Pihlajamäki, M. D. Dubber, & M. Godfrey (curr.), *The Oxford Handbook of European Legal History*, Oxford 2018, pp. 1-26.

necessità di fare appello a prospettive interdisciplinari, sforzandosi di costruire strumenti condivisibili di indagine²⁸. Soprattutto però hanno aperto un'interessante via di dialogo con la più giovane storiografia giuridica sudamericana²⁹ e abilitano nuovi percorsi verso oriente, aprendo con crescente energia gli orizzonti asiatici della ricerca³⁰.

Certo è che in sostituzione o accanto ai termini *recezione*, *influsso*, *trapianto*, *esportazione-importazione*, *innesto*, *diffusione*, si sono andati collocando termini come *transfer*, *irritazione*, *contaminazione*, *ibridazione*, *mutazione giuridica* e *traduzione culturale*. Si deve sottolineare che il nuovo vocabolario integra vistosamente l'attuale necessità di considerare i fenomeni di trasferimento nelle culture giuridiche in modo *plurale*, osservando gli effetti di ritorno. Soprattutto esso permette di valorizzare la componente di consapevolezza nel percorso di contaminazione culturale dei saperi giuridici nazionali.

3. Traduzioni giuridiche nell'Ottocento europeo: alla ricerca di nuovi strumenti

La criticità delle categorie in questione si evidenzia in modo palese, per più di un motivo, quando ci avviciniamo al tema delle traduzioni giuridiche nell'Ottocento europeo.

Innanzitutto, l'impiego delle nozioni di recezione e trapianto (e di alcune delle loro varianti) conduce di fatto a considerare rapporti di scambio 'uno a uno', presupponendo uno schema bilaterale nelle relazioni³¹, tra due luoghi, due culture, due paesi, due ordinamenti, due lingue o, persino, tra due giuristi. Un simile approccio rappresenta un limite epistemologico insormontabile nello studio di fenomeni di trasferimento culturale del diritto nel XIX secolo che si basi

²⁸ J. Husa, *Interdisciplinary comparative law*, cit. Cfr. anche Id., *Interdisciplinary Comparative Law - Between Scylla and Charybdis?*, in «The Journal of Comparative Law», 9 (2014), pp. 28-42.

²⁹ Per apprezzare la rilevanza di tale dialogo e la varietà dei nuovi percorsi di ricerca, basti il rinvio al recente «collective effort» volto a identificare una narrativa di lungo periodo in chiave globale delle società latino-americane: T. Duve - T. Herzog (curr.), *The Cambridge History of Latin American Law in Global Perspective*, Cambridge 2024.

³⁰ Ad esempio L. Nuzzo, *The Birth of an Imperial Location: Comparative Perspectives on Western Colonialism in China*, in «Leiden Journal of International Law» 31, 3 (2018), pp. 569-596; Id., *The Birth of a Colonial City: Tianjin 1860-1895*, in S. Dauchy - H. Pihlajamäki - A. Cordes - D. De Ruyscher (curr.), *Colonial Adventures: Commercial Law and Practice in the Making*, Leiden 2021, pp. 344-396; Id., *Law and Colonialism in China: A German Perspective*, in «Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series», 6 (2022), pp. 1-42.

³¹ U. Mattei, *Trapianti giuridici. Alcune questioni preliminari*, in F. Rugge (cur.), *Il trasferimento dei modelli istituzionali*, cit., pp. 57-70.

sull'analisi di traduzioni di opere giuridiche, con l'ausilio di fonti epistolari, collane di libri, riviste scientifiche³². Basta, a riprova, ricordare i tanti studi che hanno avuto a oggetto la diffusione internazionale dell'opera di giuristi esemplari, come Savigny, fuori dal proprio contesto nazionale, linguistico e culturale. Applicando i canoni interpretativi della recezione (o più genericamente dell'influsso) molte indagini hanno continuato a lungo a cercare di riconoscere il testo di partenza nel testo di approdo e di misurare l'esattezza della comprensione da parte del destinatario, indugiando spesso nella ricerca del 'vero/fedele' e del 'falso/infedele' e approdando nel riscontro sterile di 'buone' o di 'cattive' traduzioni del testo 'originale'³³.

Proprio considerando la tipologia delle fonti in questione, sembra invece inapplicabile ogni prospettiva teorica che immagini che il cambiamento/trasferimento culturale del diritto si possa verificare entro meccanismi bilaterali e unidirezionali di trasposizione meccanica del testo. Per questa ragione personalmente inclino - almeno provvisoriamente - verso gli approcci che mettono a frutto i concetti più deboli ma al tempo stesso più flessibili di circolazione/contaminazione/ibridazione, utili per studiare le dinamiche comunicative del cambiamento, tenendo in adeguata considerazione la multilateralità dei fenomeni di contaminazione giuridica di tipo culturale³⁴.

Questa breve nota, tuttavia, ambisce solo a ri-formulare quesiti e non certo a fornire risposte, men che meno definitive. Mi limito quindi a elencare alcune altre considerazioni sparse, nate sul terreno della ricerca in tema di traduzioni, che mi sembrano indicare alcuni spunti di prospettiva, ponendo al centro dell'attenzione il testo giuridico.

³² Si veda in proposito C. Vano, *Della vocazione dei nostri luoghi. Traduzioni e adattamenti nella diffusione internazionale dell'opera di F.C. von Savigny*, in «Historia et ius», 10 (2016), pp. 1-16.

³³ Da F. Ranieri, *Savignys Einfluß auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft*, in «Ius commune», 8 (1979), pp. 192-219 a J. Rückert - T. Duve (curr.), *Savigny international?*, cit. Ho cercato altrove di argomentare sul piano della ricerca storica le posizioni enunciate nel testo e rinuncio qui a fornire esempi concreti; si veda in proposito C. Vano, *Vom Beruf unserer ... Orte. Umsetzungen und Übersetzungen in der internationalen Verbreitung von Savignys Werken*, in S. Meder - C.-E. Mecke (curr.), *Savigny global 1814-2014: «vom Beruf unsrer Zeit» zum transnationalen Recht des 21. Jahrhunderts*, Göttingen 2016, pp. 239-256; Ead., *Della vocazione dei nostri luoghi*, cit.; Ead., *Migrating Legal Texts. Notes on Interpretative Categories and Juridical Translations in the Nineteenth Century*, in «Historia do Direito», 4, 7 (2023).

³⁴ Qualche apertura illuminante in tal senso è in recenti ricerche interdisciplinari che valutano quella che è stata chiamata la «generica integrità» del discorso giuridico in contesti multilinguistici e multiculturali. Così ad esempio V. K. Bhatia - C. N. Candlin, *Interpretation across Legal Systems and Cultures*, in V. K. Bhatia, C. N. Candlin - J. Engberg (curr.), *Legal Discourse across Cultures and Systems*, Hong Kong 2008, pp. 126-143.

La genesi del testo giuridico coincide - in ogni epoca - con la nascita di una molteplicità di prassi traduttive endolinguistiche e intralinguistiche³⁵. I testi giuridici nascono nella loro formulazione originaria come *traduzione* di una lingua comune in un linguaggio tecnico, per poi transitare, eventualmente, da una lingua all'altra. In ciascun passaggio interviene una necessaria *interpretazione adattativa*. Dunque, un'ulteriore *traduzione* imposta dal fatto che i testi giuridici sono destinati, per loro natura, a incidere in un determinato tessuto sociale. Si può ipotizzare quindi una generale identità del momento comunicativo del testo giuridico con la sua traduzione.

La storia dei testi giuridici e la storia delle loro traduzioni hanno, del resto, la stessa età. Plinio il Vecchio, Aulo Gellio e ad altri scrittori antichi narrano, ad esempio, di Mitridate VI, il re greco-persiano del I secolo AC, «che regnò su ventidue nazioni, amministrava le loro leggi in altrettante lingue (...) senza bisogno di interprete». Storie analoghe si narrano di Cleopatra, che secondo Cassio Dione fungeva da giudice nei processi e, come dice Plutarco: «Erano pochi i barbari con i quali trattava per mezzo di un interprete, mentre alla maggior parte rispondeva da sé...»³⁶.

La poliglossia intesa come pseudo-rimedio per evitare i rischi dell'intermediazione di un interprete in materia di diritto è la conferma di una percezione problematica del tradurre che attraversa la storia della cultura umanistica europea dall'antico al contemporaneo. Non a caso il rapporto necessario e difficile tra la traduzione e l'interpretazione ha stimolato la riflessione di intellettuali di ogni tempo, da Cicerone a Derrida³⁷. In una storia così lunga e così larga, e caratterizzata da tratti permanenti e di lunghissima durata, il problema di periodizzare/isolare diversi ambiti di riflessione diventa quindi non banale.

Per circoscrivere una storia della traduzione giuridica in età contemporanea, e in particolare per il XIX secolo, un punto di partenza si può collocare quando il fenomeno traduttivo conobbe una dimensione del tutto nuova sia in termini quantitativi, sia per la pervasività che esso assunse in molti ambienti scientifici e culturali, legandosi indissolubilmente al grande tema ottocentesco dell'idea di

³⁵ G. Steiner, *After Babel: Aspects of language and translation*, Oxford 1975; U. Eco, *Dire quasi la stessa cosa: Esperienze di traduzione*, Milano 2003.

³⁶ La citazione è da Plinio il Vecchio, *Naturalis historia*, VII.4; analogamente Valerio Massimo, *Factorum et dictorum memorabilium libri IX*, 8.7.ext.16 e Aulo Gellio, *Noctes Atticae* xvii.17. Per Cleopatra cfr. Plut. Ant. 27.4-5.

³⁷ Un'utile antologia dei testi più celebri è quella curata da S. Nergaard, *Teoria della traduzione nella storia*, Milano 1993, con testi di Cicerone, San Gerolamo, Brunì, Lutero, Goethe, von Humboldt, Schleiermacher, Ortega y Gasset, Croce, Benjamin; cui si affianca S. Nergaard, *Teorie contemporanee della traduzione*, Milano 1995, con testi di Jakobson, Levý, Lotman, Toury, Eco, Nida, Zohar, Holmes, Meschonnic, Paz, Quine, Gadamer, Derrida.

nazione. Dopo il definitivo abbandono del latino come lingua comune dei giuristi, nel mondo del diritto le traduzioni sfidarono la costruzione delle identità nazionali, consentendo ai testi di scavalcare i confini dei nuovi Stati. L'intensità del fenomeno si collegava da un lato ai processi di nazionalizzazione e codificazione degli ordinamenti, dall'altro ai primi tentativi di approccio teorico al problema della traduzione legata al testo giuridico. All'inizio dell'Ottocento, infatti, il dibattito «*sulla maniera e la utilità delle traduzioni*»³⁸ assunse una dimensione corale e polemica sulla scena europea, nell'ambito letterario ma non solo, e trovò nel rinnovamento culturale e scientifico della Germania romantica una speciale collocazione strategica.

Le riflessioni degli intellettuali, letterati e scienziati tedeschi di primo Ottocento sulla traduzione sono diffusamente considerate come un vero e proprio momento genetico, e consentono di indicare una data di nascita della moderna riflessione teorica sul tradurre. Infatti, le più attuali teorie della traduzione e gli sforzi tesi a fondare la *traduttologia* come disciplina scientifica, assumono concordemente come punto di partenza comune il confronto dialettico che gli esponenti romantici della rivista *Athenaeum* ingaggiarono con i contemporanei, tra i quali basta ricordare il nome di Goethe, nella Germania del primo ottocento. «La prova dell'estraneo» segnava la definizione degli stili nazionali e connotava la coscienza storica della identità e delle differenze³⁹. Questo sarà poi tema di animati dibattiti nei *Translation Studies* del Novecento⁴⁰.

Il fenomeno della esplosione quantitativa della traduzione giuridica nell'ottocento⁴¹ quindi, da un lato, va collocato nel contesto culturale e politico assai più ampio al quale ci siamo appena riferiti, dall'altro richiede una necessaria attenzione alle diverse tipologie testuali e ai diversi generi letterari che furono oggetto (a volte indiscriminato) di traduzione: fonti antiche, testi legislativi o

³⁸ A.-L.-G. N. baronessa di Staël-Holstein, *Sulla maniera e la utilità delle Traduzioni*, trad. it. di Pietro Giordani, in «Biblioteca Italiana, ossia Giornale di letteratura scienze ed arti», 1 (1816), pp. 9-18.

³⁹ Per citare il titolo di un bel libro di A. Berman, *L'épreuve de l'étranger: Culture et traduction dans l'Allemagne romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin*, Paris 1984; Id., *La prova dell'estraneo. Cultura e traduzione nella Germania romantica*, trad. di G. Giometti, Macerata 1997.

⁴⁰ Punto di forza del ragionamento di Berman, che fissa in quel contesto la genesi della riflessione metodologica sulla traduzione è la famosa lezione del 1823 di Schleiermacher «Sui differenti metodi del tradurre». In proposito egli sottolinea che il testo costituisce un approccio sistematico e metodologico alla traduzione. Cfr. A. Berman, *La prova dell'estraneo*, cit., p. 181 ss.

⁴¹ Per il caso tedesco si veda T. Duve - J. Rückert (curr.), *Savigny International*, cit.; per il caso italiano valga il rinvio al catalogo di M. T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, 3 voll., Napoli 1987.

paralegislativi, opere di dottrina e ‘stralci’ di teoria giuridica, pronunce giurisprudenziali attraversarono il confine di una o più lingue nazionali per collocarsi di volta in volta in contesti di approdo (biblioteche, riviste e collane) più o meno capaci di rispettare i connotati della fisionomia originaria del testo⁴². Accomunati dalla essenziale *funzione d’uso* propria di ogni discorso giuridico, i testi giuridici tradotti realizzarono quindi soprattutto ibridazioni culturali e indispensabili adattamenti mediante l’invenzione di nuovi testi.

Si comprende così una delle ragioni per cui, in seno al fenomeno molto più ampio della traduzione ottocentesca, che presenta un imponente versante teorico, nell’universo linguistico del diritto le ‘pratiche traduttive’ hanno avuto storicamente un peso assai maggiore delle teorie.

I traduttori dei testi giuridici erano (e sono a volte ancora oggi) in larga misura gli stessi giuristi, i quali spesso, provenendo dal mondo della prassi, portavano nei testi il lessico del giudice o dell’avvocato. Essi hanno svolto nell’Ottocento un’attività intensa, non certo ignara, ma apparentemente disinteressata alle implicazioni teoriche della mediazione linguistica, anzi propensa a ‘dimenticare’ che il passaggio del testo attraverso il filtro linguistico non può essere - e in molti casi non deve e non vuole essere - neutro o indolore⁴³.

Non alludo, con ciò, a mera mancanza di consapevolezza (pure riscontrabile in alcuni casi), ma piuttosto voglio sottolineare che la discussione sui metodi e le conseguenze del tradurre diritto resta distinta e separata dalle pratiche più diffuse e – soprattutto – dall’*uso* dei testi tradotti.

È per questo che mi pare di poter ribadire che lo sforzo necessario per dotarci di strumenti interpretativi più idonei a soddisfare i quesiti della nostra contemporaneità, non possa prescindere dal restituire rilievo alla componente comunicativo-linguistica del diritto e della cultura giuridica e al rapporto privilegiato che il giurista instaura, da sempre, con la ‘parola’.

⁴² C. Petit, *Forma y sustancia del texto jurídico*, in M. P. Fortich Navarro (cur.), *Derecho, memoria e historia en hispanoamérica*, Colombia 2018, pp. 269-289.

⁴³ Qualche osservazione a sostegno della necessità di mettere a frutto gli studi traduttologici in C. Vano, *Della vocazione dei nostri luoghi*, cit. e Id., *Canti per il diritto. In margine alla traduzione di un testo interdisciplinare*, in M. T. Fögen, *Il canto della legge*, trad. it., cura, e postfazione di C. Vano, Napoli 2012, pp. 129-141. Si veda inoltre L. Foljanty, *Legal Transfers as Processes of Cultural Translation: On the Consequences of a Metaphor*, in «Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft», 2 (2015), pp. 89-107. Sul tema dell’invisibilità è obbligato il riferimento a L. Venuti, *The Translator’s Invisibility: A History of Translation*, Abingdon 1995; Id., *L’invisibilità del traduttore: Una storia della traduzione*, trad. di M. Guglielmi, Roma 1999, che mette a punto e a profitto le nozioni di *domestication* e *foreignization*, ereditate da Schleiermacher e da Goethe, e poi studiate soprattutto da A. Berman, *La prova dell’estraneo*, cit.

La storia del diritto infine è una storia di parole speciali. Un po' come quelle di cui scriveva Borges: «*Cuando se acerca el fin, escribió Cartaphilus, ya no quedan imágenes del recuerdo; sólo quedan palabras. Palabras, palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros, fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos*»⁴⁴.

⁴⁴ J. L. Borges, *El Inmortal*, in *El Aleph*, Buenos Aires 1949.